



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE

REGOLAMENTO INTERNO PER LE RESIDENZE UNIVERSITARIE

INDICE

- Art. 1 – Residenze universitarie
- Art. 2 – Tipologie abitative
- Art. 3 – Assegnazione del posto alloggio
- Art. 4 – Deposito cauzionale
- Art. 5 – Retta alloggio
- Art. 6 – Modalità di pagamento della retta
- Art. 7 – Modalità della presa in consegna dell'alloggio
- Art. 8 – Durata dell'assegnazione
- Art. 9 – Riconsegna dell'alloggio
- Art. 10 – Periodi di chiusura delle Residenze universitarie
- Art. 11 – Uso degli alloggi
- Art. 12 – Prescrizioni
- Art. 13 – Divieti
- Art. 14 – Interventi di manutenzione e guasti – Danneggiamenti
- Art. 15 – Presenze esterne nelle Residenze universitarie
- Art. 16 – Provvedimenti disciplinari
- Art. 17 – Richiamo scritto
- Art. 18 – Revoca del beneficio dell'assegnazione
- Art. 19 – Procedimento sanzionatorio
- Art. 20 – Informativa sulla privacy
- Art. 21 – Norma di rinvio

ALLEGATI:

- All. 1 – Norme generali di accesso alla Residenza
- All. 2 – Norme generali di accesso ai locali cucina
- All. 3 – Norme generali di utilizzo delle camere assegnate



Art. 1 – Residenze universitarie

1. Le Residenze Universitarie sono strutture abitative, in proprietà od in uso all'Università degli Studi del Molise, destinate prioritariamente alla ricettività dei propri studenti fuori sede iscritti ad un corso di laurea e dei docenti che abbiano ottenuto dal Dipartimento di appartenenza l'autorizzazione a risiedere fuori sede.
2. Tali Residenze possono essere utilizzate dall'Università, oltre che per garantire il diritto allo studio nei termini previsti dalle normative vigenti, anche per fini diversi quali:
 - a) ospitalità, nel corso dell'intero anno, per favorire la mobilità internazionale degli studenti;
 - b) foresteria temporanea;
 - c) ospitalità per convegni e congressi;
 - d) ricettività nel periodo estivo, destinata ad ospiti di Enti ed Istituzioni, sulla base di convenzioni da stipulare con l'Università o comunque, in assenza di convenzione, previa autorizzazione dell'Università;
 - e) altri usi espressamente autorizzati, di volta in volta, dagli Organi di Governo dell'Università.

Art. 2 – Tipologie abitative

1. La tipologia delle Residenze è diversificata con l'offerta di camere singole e doppie, con servizi.
2. Le Residenze dispongono, altresì, di spazi ed ambienti comuni, destinati alla ristorazione, allo studio, all'uso delle apparecchiature informatiche, ad attività culturali e ricreative, nonché a stireria e lavanderia.

Art. 3 – Assegnazione del posto alloggio

1. Agli studenti risultati idonei i posti alloggio vengono assegnati, sulla base della graduatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
2. Lo studente beneficiario del servizio abitativo, salvo giustificato motivo, è tenuto a prendere possesso dell'alloggio esclusivamente nei giorni stabiliti dai competenti uffici dell'Università, pena la decadenza dal diritto all'alloggio.

Art. 4 – Deposito cauzionale

1. Un deposito cauzionale infruttifero, di importo pari a due mensilità, dovrà essere versato dallo studente secondo la quantificazione, le modalità e i tempi stabiliti nel bando di assegnazione, oltre ad un importo di € 5,00 a titolo di deposito cauzionale per il badge di controllo delle entrate e delle uscite.
2. I depositi cauzionali verranno restituiti all'assegnatario al momento del rilascio dell'alloggio per la mancanza dei requisiti per ottenerlo o mantenerlo, ovvero per rinuncia o ultimazione del corso di studi.



3. L'assegnatario è tenuto a dare comunicazione al personale addetto dell'Università del rilascio definitivo dell'alloggio, al fine di permettere l'immediato e congiunto esame per la rilevazione di eventuali danni cagionati alle strutture e agli arredi.
4. I locali in uso dovranno essere restituiti liberi da ogni effetto personale e in condizioni di pulizia tali da consentire l'ingresso di altre persone. In caso contrario, sarà trattenuta la cauzione versata, salvo eventuali conguagli.
5. Il rimborso del deposito cauzionale, che dovrà essere effettuato entro 60 giorni dal rilascio dell'alloggio, è condizionato alla verifica di eventuali danneggiamenti o ammanchi addebitabili allo studente ed accertati nel corso di un sopralluogo congiunto tra il personale addetto dell'Università ed il beneficiario o un suo delegato ed alla consegna delle chiavi e del materiale ricevuto in dotazione.
6. Nel caso in cui vengano provocati danni agli spazi comuni non direttamente imputabili, la spesa sarà ripartita in parti uguali tra gli assegnatari della residenza e trattenuta dal deposito cauzionale.
7. Gli assegnatari facenti parte del corpo docente e gli ospiti per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), c), d), e) sono esentati dal deposito cauzionale di cui al presente articolo.

Art. 5 – Retta alloggio

1. La retta alloggio è determinata su base mensile dal Senato Accademico dell'Università degli Studi del Molise ed è commisurata alla Condizione economica dello studente desunta dal Modello ISEEU.
2. Per la rideterminazione della retta, lo studente che ottiene l'alloggio per la durata legale del corso di studio, ogni anno e, comunque, entro e non oltre il 15 settembre, è tenuto a ripresentare il proprio Modello ISEEU. La mancata presentazione dello stesso avrà come conseguenza la perdita del diritto all'alloggio.
3. Gli studenti che prendono possesso dell'alloggio dal 16° giorno del mese in poi corrispondono metà importo della retta mensile. Nel caso di **rinuncia o** di decadenza dal diritto all'alloggio dal 1° al 15° giorno del mese, lo studente è tenuto al pagamento di metà dell'importo della retta mensile.
4. La retta sarà dovuta nella misura del 50% nel periodo di eventuale chiusura estiva della sede nel mese di Agosto.

Art. 6 – Modalità di pagamento della retta

1. Gli studenti assegnatari del posto alloggio corrispondono la retta mensile mediante pagamento diretto presso l'Ente Tesoriere dell'Università o bonifico bancario sul c/c acceso presso l'Ente Tesoriere.



2. Il pagamento dovrà essere effettuato tassativamente entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ciascun mese ed entro la medesima data dovrà essere consegnata o inviata al Settore Diritto allo Studio l'attestazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 7 – Modalità della presa in consegna dell'alloggio

1. All'atto dell'assegnazione, lo studente è tenuto a presentare:
 - un valido documento di riconoscimento,
 - previa visione ed accettazione delle norme dettate dal presente Regolamento, una dichiarazione, debitamente sottoscritta, contenente l'espressa accettazione del posto alloggio, anche ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, da redigersi secondo il modello tipo che sarà consegnato allo studente dalla struttura competente.
2. All'atto della presa in consegna dell'alloggio, lo studente esamina accuratamente quanto viene messo a sua disposizione, sia ad uso esclusivo, sia ad uso comune e sottoscrivere, per accettazione, lo specifico "verbale di consegna" all'uopo redatto con la partecipazione di un delegato dell'Università, contenente informazioni sullo stato dell'immobile, degli arredi della stanza assegnata e degli spazi comuni.
3. Con detta firma lo studente attesta la conformità dello stato dell'alloggio, nonché delle strutture e di ogni altro bene messo a sua disposizione, sia per uso personale che per uso collettivo, alla descrizione contenuta nel verbale e si impegna a condurre l'alloggio ed a servirsi delle parti comuni in modo da assicurare la migliore conservazione possibile del patrimonio ricevuto in uso.
4. La mancata sottoscrizione del verbale di consegna comporta la revoca dell'assegnazione dell'alloggio ed implica, ad ogni effetto, la rinuncia a titolo definitivo al beneficio per l'anno accademico di riferimento.
5. Entro ventiquattro ore dall'assegnazione, lo studente potrà segnalare per iscritto eventuali vizi o difformità occulte rispetto a quanto riportato nel verbale. In tal caso, l'Università procederà alla verifica delle difformità riscontrate ed all'aggiornamento del verbale di consegna. Con l'assegnazione del posto alloggio è garantito l'arredo convenzionale della stanza.
6. Alla biancheria da camera provvederà, invece, direttamente lo studente stesso.
7. Lo studente è obbligato a sottoscrivere un verbale di consegna del badge magnetico per il controllo delle entrate e delle uscite.

Art.8 – Durata dell'assegnazione

1. **Collegio Medico - Campobasso.** Il posto alloggio è concesso, per tutta la durata legale del corso di studio, in via prioritaria agli studenti immatricolati al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia e successivamente agli studenti immatricolati ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie che rientrano, in graduatoria, nelle posizioni riservate ai posti



disponibili per l'intera durata del corso di studio. Il posto alloggio è, invece, concesso per la durata di un solo anno agli studenti iscritti ad anni successivi al primo ai predetti corsi di studio ed agli studenti immatricolati che non rientrano, in graduatoria, nelle posizioni riservate ai posti disponibili per tutta la durata legale del corso di studio.

2. **Residenza Via Gazzani – Campobasso.** Il posto alloggio è concesso, per tutta la durata legale del corso di studio, agli studenti immatricolati ai Corsi di Laurea con sede a Campobasso che rientrano, in graduatoria, nelle posizioni riservate ai posti disponibili per l'intera durata del corso di studio. Il posto alloggio è, invece, concesso per la durata di un solo anno agli studenti iscritti ad anni successivi al primo, con prelazione per gli assegnatari che occupano già l'alloggio, ed agli studenti immatricolati che non rientrano, in graduatoria, nelle posizioni riservate ai posti disponibili per tutta la durata legale del corso di studio.
3. **Residenza Contrada Fonte Lappone – Pesche.** Il posto alloggio è concesso, per la durata legale del corso di studio, agli studenti immatricolati ai Corsi di Laurea con sede a Isernia e Pesche che rientrano, in graduatoria, nelle posizioni riservate ai posti disponibili per l'intera durata del corso di studio. Il posto alloggio è, invece, concesso per la durata di un solo anno agli studenti iscritti ad anni successivi al primo, con prelazione per gli assegnatari che occupano già l'alloggio, ed agli studenti immatricolati che non rientrano, in graduatoria, nelle posizioni riservate ai posti disponibili per tutta la durata legale del corso di studio.
4. Il mantenimento dell'alloggio in tutte le Residenze, per gli anni successivi, è subordinato al conseguimento di almeno n. 15 CFU nell'anno accademico precedente sia da parte dei residenti che hanno il posto alloggio assegnato per tutta la durata legale del corso di studio, sia da parte degli assegnatari che, pur avendo l'assegnazione per un solo anno, decidono di concorrere per l'anno successivo; a tal fine, verranno considerati i crediti conseguiti dal 1° ottobre al 30 settembre.
5. Lo studente è tenuto a lasciare il posto letto entro 30 (trenta) giorni dal conseguimento del diploma di laurea. In caso di rinuncia agli studi, ovvero di trasferimento ad altra Università, lo studente dovrà lasciare il posto letto entro 10 (dieci) giorni dall'evento, con l'obbligo di comunicarlo tempestivamente all'Università.

Art. 9 – Riconsegna dell'alloggio

1. Al termine del periodo di assegnazione, il posto alloggio dovrà essere riconsegnato all'Università nelle stesse condizioni della presa in consegna, fatto salvo il deterioramento derivante dal normale uso.
2. All'atto della riconsegna del posto l'Università provvederà a verificare lo stato di quanto restituito, contestando allo studente, in contraddittorio con il medesimo, gli eventuali danni accertati.
3. Le eventuali osservazioni o contestazioni dello studente saranno riportati sulla scheda di riconsegna, che lo stesso è tenuto a firmare per presa visione.



4. I locali in uso dovranno essere restituiti liberi da ogni effetto personale e in condizioni di pulizia tali da consentire l'ingresso di altre persone.
5. In caso di rinuncia al posto alloggio per qualsiasi motivo, lo studente dovrà comunicare all'Università la data di rilascio almeno 30 (trenta) giorni prima della partenza, nell'ipotesi di conseguimento della laurea, e almeno 10 (dieci) giorni prima negli altri casi; sarà, comunque, tenuto a riconsegnare l'alloggio attenendosi alle modalità previste dal presente articolo e dal bando di assegnazione.

Art. 10 – Periodi di chiusura delle Residenze Universitarie

1. L'uso del posto alloggio decorre dal giorno dell'accettazione sino alla fine dell'anno accademico, salvo diverse disposizioni in ordine alla chiusura delle sedi.
2. In particolare, potrà essere previsto un periodo di chiusura in coincidenza delle festività natalizie, pasquali e nel mese di agosto.

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 11 - Uso degli alloggi

1. L'assegnatario ha diritto a occupare l'alloggio per tutta la durata prevista e a fruire gratuitamente di energia elettrica, acqua e gas.
2. Esso può, inoltre, utilizzare le strutture e i beni dell'appartamento assegnato e servirsi degli spazi comuni, osservando gli orari e le norme che ne regolamentano l'uso e nell'assoluta osservanza delle necessità di tutti gli utenti di servirsi e di godere dell'alloggio e degli spazi e delle strutture comuni.
3. L'accesso alle strutture adibite a Residenza Universitaria è reso possibile tramite l'utilizzo di tessera magnetica, con le modalità e i limiti dettati dal "*Regolamento per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza ed accesso mediante tessera magnetica presso le Residenze Universitarie dell'Università degli Studi del Molise*", a cui esplicitamente si rimanda.
4. Il controllo dell'accesso alle residenze universitarie potrà essere garantito tramite l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, attraverso il collegamento in remoto con il sistema informatizzato dei Responsabili Operativi dell'Università.
5. Il servizio di portineria, ove presente, potrà essere garantito in tutti o in alcuni giorni feriali, nella fascia oraria 8,00 – 20,00 per intero o solo per alcune ore, a seconda della disponibilità di personale ausiliario e in rapporto alle esigenze di ciascuna Residenza, anche su richiesta opportunamente motivata degli stessi assegnatari degli alloggi, con esclusione delle festività e delle giornate del sabato e della domenica.



6. Nella fascia oraria 20,00 – 8,00, il custode provvederà ad assicurare gli interventi di ordinaria amministrazione (es.: sblocco della caldaia e disattivazione dell'allarme antincendio), e, nei casi di urgenza (es.: allagamenti, rottura di tubazioni), potrà chiedere l'intervento del Tecnico responsabile in servizio di reperibilità, ove lo ritenga assolutamente necessario e improcrastinabile.
7. In ogni Residenza potrà essere operante un servizio di vigilanza notturna armata nella suddetta fascia oraria 20,00 – 8,00. In caso di rischio e pericolo all'incolumità delle persone, l'addetto alla vigilanza potrà essere contattato telefonicamente per un pronto intervento.
8. I recapiti telefonici dei custodi, dei Tecnici responsabili e degli addetti alla vigilanza sono resi noti con appositi avvisi affissi all'ingresso delle Residenze.

Art. 12 - Prescrizioni

1. Gli assegnatari del posto alloggio sono tenuti al rispetto delle norme dettate dal presente Regolamento, nonché di ogni ulteriore norma di buona educazione, etica e rispetto che attenga ad una sana e rispettosa vita in comunità.
2. Gli assegnatari devono mantenere, altresì, comportamenti che consentano una convivenza interna basata sulla correttezza, sull'educazione e sul rispetto reciproco.
3. Il mantenimento della qualità degli ambienti e dei servizi è affidato, oltre che al personale di servizio, anche alla responsabilità degli assegnatari.
4. L'assegnatario è, inoltre, tenuto a:
 - controllare periodicamente l'efficienza delle attrezzature e degli arredi messi a sua disposizione, comunicando tempestivamente eventuali guasti;
 - provvedere in maniera adeguata alla pulizia della stanza, dei servizi igienici e degli spazi interni agli alloggi;
 - consentire l'esecuzione dei necessari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel qual caso l'Università è autorizzata anche a disporre il trasferimento temporaneo dello studente in altro locale, ovvero, se è indispensabile una sistemazione alternativa, a sospendere temporaneamente il diritto di alloggio dello studente;
 - denunciare tempestivamente le eventuali malattie contagiose contratte durante il periodo di assegnazione dell'alloggio.
5. L'Università non risponde di eventuali ammanchi o danni ad oggetti personali degli studenti. L'Università non risponde, altresì, di danni a persone e/o cose riconducibili ad atti o omissioni direttamente imputabili all'assegnatario del posto alloggio.

Art. 13 - Divieti

1. E' assolutamente vietato:



- assumere condotte o effettuare azioni che possano costituire fonte di rischio, anche solo potenziale, per persone o cose e/o che costituiscano violazioni di leggi e regolamenti vigenti;
- creare disturbo in qualsiasi modo; dopo le ore 19:45 e prima delle ore 09:00 sono vietati suoni e rumori di qualsiasi tipo che arrechino disturbo alla tranquillità ed al rispetto degli altri assegnatari;
- collocare qualsivoglia materiale negli spazi comuni;
- introdurre animali di qualsiasi specie;
- fumare sia nei locali comuni che nelle singole stanze;
- asportare o introdurre mobili o attrezzature di qualunque genere negli ambienti comuni e nelle stanze; l'eventuale necessità, per scopi didattici, di collocare altri mobili e attrezzature nelle stanze dovrà essere segnalata all'Università; a tale operazione sarà dato seguito solo dopo specifica autorizzazione;
- procedere allo spostamento, montaggio, modifica o altro degli arredi, senza preventiva autorizzazione dell'Università;
- eseguire o far eseguire interventi di riparazione senza preventiva autorizzazione dell'Università.

Art. 14 - Interventi di manutenzione e guasti – Danneggiamenti

1. L'assegnatario è tenuto a segnalare con immediatezza eventuali guasti che si verificano nell'alloggio e negli ambienti comuni.
2. In caso di danneggiamenti agli ambienti, agli impianti o agli arredi derivanti da negligenza dell'assegnatario, accertati anche successivamente alla sua partenza, questi è tenuto al risarcimento del danno causato, fatto salvo il diritto dell'Università di introitare a titolo definitivo la cauzione se non ancora restituita, con obbligo del reintegro dell'importo eccedente entro dieci giorni.
3. Lo studente deve consentire, in qualunque momento, l'accesso alla stanza da parte del personale, anche esterno, incaricato dall'Università per la verifica del corretto utilizzo della stessa. L'accesso potrà essere effettuato immediatamente e senza alcuna formalità, in caso di necessità e di urgenza, per evitare l'ingenerarsi di danni a persone, ivi inclusi terzi estranei alla Residenza, o a cose e/o alle strutture di proprietà dell'Università o di terzi. Il diritto di accesso verrà esercitato alla presenza dello studente o, qualora dovesse risultare assente, alla presenza di altro studente o terzo.



Art. 15 - Presenze esterne nella Residenza

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso di visitatori esterni è consentito negli spazi comuni in numero limitato e purché ciò non arrechi disturbo agli altri studenti, dalle ore 9:00 alle ore 19:45.
2. L'accesso di visitatori di minore età è consentito solo quando essi facciano parte del nucleo familiare dello studente assegnatario e quando siano accompagnati da familiari adulti. La responsabilità del minore ricade sullo studente assegnatario e sul familiare accompagnatore.
3. Gli assegnatari sono responsabili verso l'Università, in solido con i visitatori esterni, per tutti gli atti, i fatti e le condotte rilevanti ai sensi della normativa civile posti in essere dai visitatori stessi, che devono, in ogni caso, anch'essi attenersi alle norme contenute nel presente Regolamento.
4. Dalle ore 19:45 alle ore 09:00 nessuna persona diversa dagli assegnatari dovrà trovarsi nella Residenza.

PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Art. 16 - Provvedimenti disciplinari

1. Nel caso in cui gli studenti assegnatari si rendano responsabili di atti illeciti o reati, saranno applicati nei loro confronti i provvedimenti disciplinari di cui al successivo comma 2 senza pregiudizio per l'azione civile o penale.
2. Lo studente che contravviene alle disposizioni previste dal presente Regolamento o che, comunque, commetta atti pregiudizievoli per il normale funzionamento della Residenza, è soggetto ai seguenti provvedimenti disciplinari, graduati in funzione della gravità degli addebiti contestati:
 - richiamo scritto;
 - revoca dal beneficio dell'assegnazione.

Art. 17 - Richiamo scritto

1. Il richiamo consiste in una contestazione scritta all'assegnatario da parte dei competenti uffici dell'Università.

Art. 18 - Revoca del beneficio dell'assegnazione

1. La revoca del beneficio è disposta, oltre che nei casi previsti dal bando di concorso, anche nei casi di violazione degli obblighi di comportamento che abbiano provocato grave danno alla struttura, agli altri studenti, ovvero, in presenza di più di un richiamo scritto.



2. Il posto letto viene, altresì, revocato allo studente in forma immediata e automatica nei seguenti casi:
 - cessione o subaffitto del proprio posto letto a terzi, indipendentemente dal motivo per cui ciò avvenga;
 - detenzione di materiale infiammabile, sostanze nocive, stupefacenti o comunque vietate dalla legge;
 - mancata liquidazione delle somme dovute per spese di cui all'art.14;
 - dichiarazioni non veritiere per il conseguimento del beneficio da parte dello studente;
 - comportamenti contrari all'ordine pubblico;
 - modifiche, manomissioni o adattamenti agli impianti, verniciature, tinteggiature;
 - violazioni reiterate che abbiano fatto incorrere l'assegnatario in più di un richiamo scritto di cui al precedente articolo durante il corso di studi.
3. La revoca del posto alloggio implica l'esclusione dall'assegnazione del posto alloggio per gli anni accademici successivi.

Art. 19- Procedimento sanzionatorio

1. L'Università, venuta a conoscenza di fatti che possano dar luogo ad uno dei provvedimenti di cui agli articoli precedenti, invita lo studente a fornire chiarimenti sull'accaduto, predisponendo nello stesso tempo gli opportuni accertamenti.
2. L'Università, sulla base dei rilievi effettuati, contesta formalmente gli addebiti allo studente che viene invitato a presentare le proprie controdeduzioni in forma scritta entro cinque giorni dal ricevimento dell'addebito. In base agli ulteriori accertamenti effettuati, viene disposta l'archiviazione degli atti ove non si rilevi alcuna infrazione o addebito. In caso contrario, l'Università provvederà all'applicazione della sanzione notificandola all'interessato.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Informativa sulla privacy.

1. Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 riportante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali raccolti sono destinati al complesso delle operazioni - svolte anche con mezzi elettronici ed automatizzati - previste per la realizzazione delle finalità istituzionali, di cui alla L.n.390/1991, alle determinazioni regionali in materia, al Regolamento Generale delle Residenze Universitarie.
2. I dati raccolti sono comunicati, ai sensi della L.n.191/1978, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.



3. Con la sottoscrizione dell'atto di accettazione del posto alloggio l'assegnatario consente che i propri dati personali siano inseriti in una banca dati elettronica o di altra natura e siano utilizzati dall'Università per le proprie attività istituzionali, promosse e organizzate in proprio o in collaborazione con altri partners, nel rispetto comunque di quanto previsto in materia di "privacy".

Art. 21 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto negli articoli precedenti si fa rinvio alle norme contenute nei bandi per il conferimento dei posti alloggio e alle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.
2. Fanno parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati:
All. 1 – Norme generali di accesso alla Residenza
All. 2 – Norme generali di accesso ai locali cucina
All. 3 – Norme generali di utilizzo delle camere assegnate
3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Università all'indirizzo <http://www.unimol.it>. La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti di legge. Gli studenti assegnatari degli alloggi accettano, per tutte le eventuali controversie inerenti la legittimità, validità, efficacia ed esecuzione di ciascuna delle norme dello stesso, la competenza esclusiva del Foro di Campobasso.



Allegato 1

NORME GENERALI DI ACCESSO ALLA RESIDENZA

- Gli studenti assegnatari del posto alloggio nella Residenza potranno ricevere visite dalle ore 09:00 alle ore 19:45, purché ciò non porti disturbo agli altri studenti.
- E' consentito intrattenere gli ospiti esterni nella propria stanza, solo dopo aver richiesto ed ottenuto il consenso dei propri compagni di stanza, e, comunque, soltanto dalle ore 09:00 alle ore 19:45.
- Durante le ore notturne non è consentito l'accesso agli estranei alla Residenza né la permanenza in essa.
- L'utilizzo del badge dà la possibilità allo studente di entrare e/o uscire dalla struttura a qualsiasi ora, fermo restando il divieto di far entrare e/o utilizzare il proprio badge ad estranei. Le entrate e le uscite saranno registrate e potranno essere utilizzate per il controllo.
- E' vietato far alloggiare estranei nella stanza assegnata e nei locali di pertinenza.
- E' vietato organizzare feste senza preventiva autorizzazione dell'Università.
- E' vietato tenere animali di qualsiasi specie nei locali della Residenza e nelle aree esterne ad essa connesse.
- E' vietato fumare sia nei locali comuni che nelle singole stanze.
- Sono vietati superalcolici e qualsiasi tipo di sostanza stupefacente o psicotropa.
- Sono vietati gli schiamazzi e tutte le manifestazioni che possono disturbare la quiete e lo studio degli assegnatari degli altri alloggi.
- E' fatto obbligo di rispettare la quiete notturna.
- Gli assegnatari degli alloggi devono mantenere comportamenti che consentano una convivenza interna basata sulla correttezza, sull'educazione e sul reciproco rispetto.



Allegato 2

NORME GENERALI DI ACCESSO AI LOCALI CUCINA

- La pulizia quotidiana ordinaria della cucina è a carico degli assegnatari dei posti letto.
- Gli studenti non possono allontanarsi durante la cottura dei cibi, non possono lasciare accese le piastre elettriche e devono depositare negli appositi contenitori gli avanzi di cibo al fine di evitare l'insorgenza di insetti e parassiti.
- E' assolutamente vietato lasciare stoviglie sporche nei locali cucina e negli altri ambienti comuni.
- E' assolutamente vietato abbandonare resti di cibi e bevande nei locali cucina e negli altri ambienti comuni.
- Gli studenti hanno l'obbligo di rispettare la pulizia e il decoro degli ambienti comuni e di mantenere le cucine in condizioni igienico-sanitarie accettabili.
- In caso di gravi inadempienze, l'Università provvederà direttamente alla pulizia straordinaria delle cucine e degli ambienti comuni, addebitando l'onere economico agli studenti responsabili. In assenza di identificazione degli studenti responsabili, l'onere economico sarà addebitato in via solidale a tutti gli assegnatari dei posti alloggio della Residenza.
- E' assolutamente vietato manomettere gli interruttori che si trovano nelle cucine e i rilevatori di fumo.
- E' altresì vietato manomettere o spostare gli elettrodomestici.



Allegato 3

NORME GENERALI DI UTILIZZO DELLE CAMERE ASSEGNATE

- Ad ogni studente è consegnata la chiave della camera assegnata, della quale è vietato fare copia.
- Ogni studente è tenuto a mantenere chiusa a chiave la propria stanza quando non è occupata e a conservare personalmente la chiave.
- E' vietato consegnare ad altri la chiave di accesso alla propria stanza, pena l'espulsione dalla Residenza.
- Nel caso di furto della chiave, lo studente deve sporgere denuncia all'Autorità competente, della quale dovrà essere consegnata copia all'Università.
- Ad ogni studente è consegnato il badge di controllo delle entrate e delle uscite da usare seguendo le norme previste.
- E' vietato consegnare ad altri il badge di controllo entrate/uscite, pena l'espulsione dalla Residenza.
- Nel caso di furto o smarrimento del badge di controllo entrate/uscite, lo studente deve sporgere denuncia all'autorità competente, provvedendo a consegnarne copia all'Università. Nel caso di danneggiamento e/o smagnetizzazione del badge, lo studente è tenuto a comunicarlo ai dipendenti dell'Università che provvederanno alla sostituzione con o senza addebito.
- E' vietato occupare un alloggio diverso da quello assegnato.
- E' vietato applicare adesivi o manifesti direttamente su pareti, porte o arredi, esporre avvisi, cartelli o quant'altro al di fuori degli spazi appositamente riservati.
- E' vietato effettuare spostamenti, modificazioni o adattamenti irreversibili degli arredi nelle camere, asportare o introdurre mobili o attrezzature dai luoghi comuni nelle camere, procedere a smontaggio, modifica o altro negli arredi, senza preventiva autorizzazione dell'Università.
- Apparecchi elettrici di bassa potenza (nello specifico sono ammessi esclusivamente radio, rasoi elettrici, computer, TV e phon) possono essere utilizzati dagli studenti nella propria stanza, a condizione che le corrispondenti connessioni elettriche siano a norma.
- E' vietato l'impiego nelle camere di fornelli di qualsiasi tipo per riscaldamento di vivande, stufe a gas o elettriche con resistenza in vista o simili.